

## SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

### **DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI**

#### **Le finalità e il contenuto del progetto di legge**

Il progetto di legge in oggetto è composto da 15 articoli, ed è volto ad adeguare la disciplina regionale alla normativa statale in materia di *tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale* di interesse regionale.

Si tratta in linea generale di disposizioni che non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per gli articoli 9 e 10.

L'**articolo 1** contiene disposizioni di principio, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 2** indica le finalità della legge, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3** effettua un rinvio alle definizioni contenute nella legge n. 10 del 2013 e fornisce ulteriori definizioni valevoli per la legge regionale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4** istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali e conferma la condivisione delle informazioni e dei dati tra gli Enti interessati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 5** dispone affinché la Giunta con direttiva dia attuazione a quanto previsto dalla normativa statale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 6** definisce il procedimento per l'attribuzione del carattere di albero monumentale regionale e bosco vetusto regionale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale e lo pone in capo alla Regione. Gli **articoli 7 e 8** introducono le tutele e le salvaguardie per gli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali e stabiliscono le modalità per eseguire gli interventi su di essi, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9** menziona l'impegno della Regione alla promozione di forme di collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati per sostenere iniziative di informazione, educazione, formazione e valorizzazione in merito al tema della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di livello rispettivamente nazionale e regionale.

L'**articolo 10** stabilisce che la Regione possa promuovere e sostenere molteplici interventi ed iniziative, anche a mezzo della concessione di contributi i cui criteri e modalità saranno definiti dalla Giunta regionale, al fine di sostenere la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti (assoggettati sia alla tutela della legge n. 10 del 2013 sia alle azioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del presente progetto di legge).

#### Disposizioni finali

Gli **articoli 11 e 12** dispongono sulle attività di vigilanza e sulle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei divieti o delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi degli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 13** è la norma finanziaria. Gli oneri previsti nella presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, trovano copertura nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 2025 si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 contiene le disposizioni transitorie e finali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2024</b>	<b>Pluriennale 2025</b>
Nuove o maggiori spese correnti	110.000,00	235.000,00	235.000,00
Nuove o maggiori spese investimento			
Minori entrate			
<i><b>Totale oneri da coprire</b></i>	110.000,00	235.000,00	235.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	110.000,00	235.000,00	235.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
<i><b>Totale mezzi di copertura</b></i>	110.000,00	235.000,00	235.000,00